

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di **Giudice unico**,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702-BIS C.P.C.**

nella causa iscritta al n. 17096/2022 R.G. promossa da:

**██████████ GREGORIO** (C.F. ██████████), con il patrocinio per procura unita alla citazione degli avvocati ANTONIO PAOLO SEMINARA, PAOLO FIORIO e MARCO GAGLIARDI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 24 TORINO  
- attore

contro

**SANTANDER CONSUMER BANK** (C.F. 05634190010), con il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell'avv. ██████████ ed ██████████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ██████████  
- convenuta

**Conclusioni:** Per l'attore: "1) Dichiarare la nullità di ogni pattuizione inserita nel contratto di causa (contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 129371) che preveda la corresponsione di interessi, commissioni, spese e costi vari usurari per i motivi indicati nel presente atto. 2) Accertata e dichiarata la nullità di cui alla domanda che precede, dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la resistente alla restituzione degli interessi, commissioni e spese e di ogni altro onere per la concessione del credito, già corrisposti dal ricorrente o trattenuti dalla convenuta, nella misura di € 4.277,13 o nella diversa misura da accertarsi nel corso del giudizio oltre interessi di legge, anche ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., e rivalutazione monetaria. 3) Accertarsi e dichiararsi comunque, per le motivazioni di cui al presente atto, anche eventualmente in via alternativa alle domande sub 1), 2), 3) e 4), la responsabilità precontrattuale e contrattuale dell'Istituto bancario convenuto per i danni subiti dal ricorrente e conseguenti. 4) Accertati i comportamenti illeciti posti in essere dalla resistente per le motivazioni di cui al presente atto, condannarla al risarcimento dei danni morali da quantificarsi in via equitativa nella misura che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio, comunque non inferiore ad € 500,00. 5) In subordine, in caso di mancato integrale accoglimento delle domande che precedono, dichiarare la nullità dell'art. 1.2 del Contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 129371 ("in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a), b), c), d), e), non saranno rimborsabili come pure quelle espresse nel successivo art. 7), e della previsione contenuta nelle

non è rilevante stabilire se si tratti di transazione novativa o conservativa, poiché nel primo caso è proprio il comma 1 a stabilire la nullità derivata dell'accordo transattivo come conseguenza dell'illiceità del titolo, mentre nel caso di accordo conservativo, che, come tale, lascia in vita il rapporto sottostante, è la stessa nullità del titolo a produrre l'invalidità derivata della transazione.

7. In conclusione, deve condannarsi la convenuta a restituire la somma di € 3.367,71 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Per l'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale vedi Cass. 3.1.2023 n. 61.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla tariffa applicabile (cause fino a € 5.200,00) avuto riguardo alla sostanziale carenza di istruttoria e alla discussione orale della causa in € 1.215,00 per onorari. Compete altresì il rimborso di C.U. e marca subordinatamente alla prova dell'avvenuto versamento, allo stato indimostrato (vedi richiesta 2.11.2022), ma documentabile anche in sede esecutiva (Cass. 10.2.2016 n. 2691).

#### **PQM**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: dichiara la nullità ex art. 1815 c.c. del contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio n. 129371 concluso in data 19.10.2009 e conseguentemente dichiara tenuta e condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di € 3.367,71, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 1.215,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile  
Torino, 29 marzo 2023

Il Giudice  
(dott. Enrico Astuni)